Spedizione in abbonamento postale — Anno 97° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 febbraio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1510.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana dei bacini montani dei torrenti Lonza e Tassobbio (Reggio Emilia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Reggio Emilia in data 10 giugno 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei bacini dei torrenti Lonza e Tassobbio ricadenti in provincia di Reggio Emilia per una estensione di ettari 22.168,00,00

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere n. 2750 in data 10 dicembre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 132320 in data 21 luglio 1955 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio compreso nei bacini dei torrenti Lonza e Tassobbio ricadente in provincia di Reggio Emilia esteso per ettari 22.168,00,00 e delimitato secondo la corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 1511.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la preservazione della fede », con sede in Piacenza.

N. 1511. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la preservazione della fede », con sede in Piacenza, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1512.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Quattro SS. Evangelisti, in Milano.

N. 1512. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 26 agosto 1954, integrato con postilla e dichiarazione del 30 gennaio 1955, relativo alla erezione della parrocchia dei Quattro SS. Evangelisti, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1513.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marchese di S. Vittorio », con sede in Tuili (Cagliari).

N. 1513. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Marchese di S. Vittorio », con sede in Tuili (Cagliari) viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955, n. 1514.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Morbegno (Sondrio).

N. 1514. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Morbegno (Sondrio) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

LEGGE 1° febbraio 1956, n. 53.

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è modificato come segue:

« Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960 ».

Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

Art. 2.

Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unità colturale di cui all'art. 846 del Codice civile.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprietà contadina indicate nell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.

Art. 4.

I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.

Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 5.

Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 6.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

Art. 7.

La « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo.

La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.

La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

Art. 8.

L'ammortamento dei mutui previsti dall'art. 6 della presente legge avrà inizio col 1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante il detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato il mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in egual periodo.

Art. 9.

In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;

b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'art. 5 della presente legge;

c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge;

d) lire 10 miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera *a*) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.

Art. 11.

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 12.

All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54.

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano, verrà operata la discriminazione,

nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare Italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.

I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera *a*) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:

legge 21 agosto 1949, n. 730;
legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;
legge 30 luglio 1950, n. 723;
legge 4 novembre 1950, n. 922.

Art. 2.

I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo con le relative garanzie e privilegi e fino a raggiungere l'importo complessivo di 85 miliardi di lire di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al ricupero dei crediti sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e verserà al Tesoro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previste dal comma precedente.

Il penultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.

Art. 3.

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati previo parere dei Comitati su proposta dei quali detti finanziamenti sono stati concessi.

Art. 4.

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.

Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonchè agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'art. 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo art. 6.

Art. 6.

Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182, a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.

Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente è subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.

L'Istituto Mobiliare Italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — VANONI — ANDREOTTI — CORTESE — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 10 febbraio 1956, n. 55.

Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del Comune di Vita (Trapani) e conferimento dell'incarico della gestione stessa all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 28 giugno 1953, n. 68, del Consiglio comunale di Vita (Trapani), resa esecutiva il 10 settembre 1953, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 18-19 febbraio 1955, n. 127, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale è stata approvata la proposta per il passaggio di tale gestione all'Ente medesimo;

Vista la convenzione 18 dicembre 1953 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Vita passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Vita (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 18 dicembre 1953, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI — ROMITA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1956
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 225

(757)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà di Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 19 novembre 1952, n. 2324 e 27 dicembre 1952, n. 3486, con i quali vennero approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della ditta Parlato Giuseppe fu Michele, per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati negli elenchi n. 2 allegati ai decreti Presidenziali 19 novembre 1952, n. 2324 e 27 dicembre 1952, n. 3486, richiamati nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 dei citati decreti Presidenziali 19 novembre 1952, n. 2324, e 27 dicembre 1952, n. 3486.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 45

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo » compresi nei piani di esproprio approvati con i decreti 19 novembre 1952, n. 2324, e 27 dicembre 1952, n. 3486, intestati alla ditta Parlato Giuseppe fu Michele, comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				PARTITA N. 686					
Coppa di Buca	15	9	—	F. R.	—	0	02	40	—
Id.	—	8	—	Pascolo	I	13	65	55	2.253,16
Id.	—	13	—	Seminativo	II	21	85	44	8.523,22
Id.	—	7	—	Id.	III	22	03	03	6.388,80
Coppa Sentinella	18	9	—	Id.	III	0	79	64	230,95
				Totali . . .		58	36	06	17.396,13

I sopradescritti terreni confinano a:

nord-ovest: con proprietà Parlato Luigi fu Michele;
est: con proprietà dello stesso;
ovest: con proprietà Galante Raffaele e dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 4.566.659,70 (lire quattromilionicinquecentosessantaseimilaseicentocinquantanove e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

(701)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1956.

Determinazione del prezzo massimo di vendita delle banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del monopolio delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, ed il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1945, con il quale sono stati sciolti gli organi deliberativi, individuali e collegiali dell'Azienda monopolio banane;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1955, registro n. 11, foglio n. 176, col quale, a partire dal 1° luglio 1955, il prezzo massimo di vendita delle banane al pubblico è stato fissato in L. 400 al chilogrammo netto;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane in data 11 gennaio 1956, n. 333;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 1956 il prezzo massimo di vendita delle banane dal dettagliante al pubblico è fissato in L. 475 (quattrocentosettantacinque) al chilogrammo netto.

E' in facoltà del dettagliante di effettuare la vendita a numero, purchè il prezzo sia commisurato a quello massimo a peso.

Nelle stazioni ferroviarie o di autolinee e negli aeroporti è consentita una maggiorazione sul detto prezzo al dettaglio, nella misura che sarà stabilita dall'Azienda monopolio banane.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il prezzo massimo di cessione delle banane dal concessionario di vendita al dettagliante, per merce matura e per quantitativi minimi di un casco, è fissato in L. 375 (trecentosettantacinque) al chilogrammo netto ed il prezzo massimo di cessione delle banane dall'Azienda monopolio banane al concessionario di vendita è fissato in L. 305 (trecentocinque) al chilogrammo netto, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto interministeriale 25 maggio 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 239. — BENNATI

(787)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Santa Elisabetta, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 24 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Santa Elisabetta, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la Chiesa di San Francesco, con le costruzioni antiche sopra le monumentali mura etrusche e l'acquedotto medioevale, forma un caratteristico complesso di rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia delimitata da via A. Pascoli, via Sant'Elisabetta, via Appia, via Cesare Battisti, via del Verzaro, via Armonica e dai mappali nn. 381, 376, 377, 378, 379 e 380 (compresi) del foglio n. 234, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia, curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 24 febbraio 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente o. d. g.:

1) 2) (*Omissis*).

3) PERUGIA - Zona di Santa Elisabetta Verzaro,

(*Omissis*).

Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Successivamente si prende in considerazione il voto della Brigata Perugia degli Amici dell'arte per la tutela della zona della Conca e del Verzaro, al fine di scongiurare il pericolo che costruzioni non regolate vengano a turbare la tranquilla inconfondibile bellezza di tale località.

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

visto che la zona della Conca di Perugia, con la Chiesa di San Francesco, l'insieme delle costruzioni antiche sopra le monumentali mura etrusche e l'acquedotto medioevale, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale,

notato inoltre che via A. Pascoli offre punti di visuale, da un lato verso il caratteristico scenario delle antiche costruzioni delle mura etrusche, di parte dell'Arco etrusco e del palazzo Gallenga e dall'altra verso le colline e i monti,

rilevata la necessità di tutelare tale complesso ed i punti di visuale in esso racchiusi,

all'unanimità propone per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numeri 3 e 4, un comprensorio racchiuso da via A. Pascoli, via Santa Elisabetta, via Appia, via Cesare Battisti, via del Verzaro, via Armonica, includendovi inoltre i numeri catastali 381, 376, 377, 378, 379 e 380 del foglio n. 234.

(*Omissis*).

Il presidente: L. ANGELINI ROTA

Il segretario: FRANCESCO SANTI

(699)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 28 gennaio 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Bergamo emanato in data 21 giugno 1945, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del prof. Enrico Bellotti;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 27 giugno 1955 per l'approvazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Bergamo;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 7 novembre 1955 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo n. 33 del 10 novembre 1955, con il quale, altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L. 1.745.014,91
Debitori	» 3.468.476,02
Immobilizzi	» 1.287.348,30
	L. 6.500.839,23
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	» 272.277 —
	L. 6.773.116,23

Passivo liquidato

Creditori	L. 3.435.476,03
Passività d'esercizio:	
a) spese di personale	» 1.574.440,75
b) altri oneri	» 1.763.199,45
	L. 6.773.116,23

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma) di Bergamo è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Bergamo deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Bergamo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 28 gennaio 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(745)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

Addì 17 febbraio 1956, in base all'autorizzazione disposta con legge 28 giugno 1955, n. 635, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione essa è entrata in vigore il 17 febbraio 1956, contemporaneamente allo scambio di Note concluso in Roma il 20 ottobre 1954 relativo alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera ed il pascolo di lunga durata, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1955, n. 1394.

(783)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1956 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 339) è stato disposto, nei confronti della ditta SCERNI Elena, maritata HARDOUIN DI GALLESE, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorella, fu Paolo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3903, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 40.32.15);

c) il differimento, a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1956 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 336) è stato disposto, nei confronti della ditta TORTOLI Giulia fu Giovanni vedova MATTEUCCI:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (ettari 0.97.71);

c) il differimento, a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1956 (registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 46) è stato disposto, nei confronti della ditta GAMBINO Amedeo fu Antonio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3813, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 0.72.00);

c) il differimento e successivo provvedimento della determinazione della relativa indennità, da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5 %, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(775)

Rimozione del vincolo di indisponibilità iscritto su terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1956 (registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 47) è stata autorizzata la rimozione del vincolo di indisponibilità iscritto in forza dell'art. 4 del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4126, nei confronti della ditta BAUTIER Clara di Pietro, sui terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia), di complessivi Ha. 168.76.40, costituenti il « terzo residuo » di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Detti terreni, a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, restano definitivamente in proprietà del loro titolare.

(776)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 37654/12237 si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Fagioli Giuseppe fu Andrea della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in San Martino in Pensilis, estesa mq. 320, riportata nel catasto terreni alla particella n. 78 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 114.

(729)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 5 luglio 1955, n. 22358/2783, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Longo Francesco Paolo fu Michele delle zone demaniali facenti parte del tratturo Foggia-Ofanto, in Foggia, estese complessivamente mq. 156, riportate nel catasto la prima nella maggiore estensione della particella n. 55/1 del foglio di mappa n. 96 e la seconda, come strada, allo stesso foglio di mappa n. 96 e nella planimetria del tratturo con il n. 78 e con la lettera *A*.

(725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la ditta Baroso Carlo fu Francesco, già esercente laboratorio in oreficeria in Valenza Po, via XII Settembre n. 8, ha cessato ogni sua attività.

Il marchio contrassegnato col n. 493-AL è andato smarrito.

(736)

MINISTERO DEI TRASPORTI

47ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Revisione dei bidoni.

In attesa che possa essere aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, tenuto presente che l'elevato coefficiente di sicurezza prescritto dalle norme costruttive per i recipienti (bidoni) in lamiere di acciaio saldate per fusione (categoria *A*) destinati a contenere gas di petrolio liquefatti, consente di prolungare, senza pregiudizio per la incolumità pubblica, l'intervallo fra le revisioni periodiche regolamentari;

Considerato che il sempre crescente numero dei recipienti in parola rende nel tempo stesso necessario semplificare la prassi, attualmente vigente per le operazioni di revisione;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

1) per i bidoni costruiti in lamiere di acciaio saldate per fusione e destinati al trasporto di gas di petrolio liquefatti (propano, butano, isobutano, propilene, butadiene, isobutilene e miscele gassose *A*, A_1, *B* e *C*) l'intervallo fra le date delle visite periodiche regolamentari è aumentato da cinque a sei anni;

2) i bidoni possono essere utilizzati anche dopo la data di scadenza del periodo di revisione ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui cade detta data;

3) il collaudatore, all'atto della visita di revisione, procederà di norma alla individuazione dei bidoni ed all'accertamento delle date di collaudo o di revisione mediante l'esame delle punzonature esistenti sui recipienti stessi, richiedendo la esibizione dei certificati originali di collaudo solo nel caso in cui sorgessero dubbi sulla autenticità delle punzonature stesse;

4) il collaudatore non rilascerà per i singoli bidoni sottoposti a revisione il certificato mod. *C* di cui all'art. 27 del regolamento ma soltanto lo specchio riassuntivo già accluso mod. *D* per l'intero gruppo dei bidoni presentato nel sopraluogo;

5) lo specchio riassuntivo (originale e doppia copia) dovrà essere presentato prima dell'inizio delle operazioni e compilato a cura dello stabilimento presso cui si eseguono le prove; in detto specchio i recipienti dovranno essere raggruppati per fabbrica e per matricole crescenti;

6) il collaudatore depennerà dall'elenco e renderà inservibili i recipienti la cui visita e prova avesse dato esito negativo consegnando dopo averlo controfirmato l'elenco originale al rappresentante dello stabilimento presso il quale le operazioni sono state effettuate;

7) allo scopo di consentire in ogni eventualità l'individuazione dell'ufficio a cui appartiene il collaudatore, dopo la esecuzione delle operazioni dovrà essere punzonato sui bidoni accanto allo stemma della Repubblica quello distintivo dell'ufficio stesso.

La presente serie di norme integrative entra in vigore il 1° gennaio 1956.

Roma, addì 23 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: FIRPO

Nota. — Il certificato mod. *C* di cui all'art. 27 è quello attualmente contrassegnato nel modulario n. I.G.M. 50-*A* e lo specchio riassuntivo mod. *D* è quello contrassegnato col n. I.G.M. 53-*A*.

(763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 27 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,83	624,85	624,84	624,80	624,84	624,89	624,84	624,83	624,85
$ Can.	625,75	625,25	625,75	625,75	625,05	625,25	625,825	625,75	626 —	625,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,80	145,82	145,83	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,75	90,73	90,75	90,76	90,75	90,72	90,74	90,76	90,76	90,70
Kr. N.	87,70	87,72	87,70	87,72	87,69	87,70	87,67	87,72	87,72	87,68
Kr. Sv.	120,73	120,72	120,75	120,73	120,75	120,74	120,74	120,73	120,77	120,70
Fol.	165,10	165,05	165,08	165,01	165,10	165,09	165,06	165,01	165,10	165,05
Fr. B.	12,58	12,5875	12,5825	12,5825	12,58	12,58	12,58	12,5825	12,585	12,58
Fr. Fr.	178,55	178,61	178,65	178,55	178,55	178,57	178,64	178,56	178,55	178,55
Fr. Sv. acc.	143,40	143,36	143,33	143,37	143,35	143,40	143,37	143,37	143,42	143,35
Lst.	1755,50	1754,875	1754,50	1755,125	1754,25	1753,75	1754,875	1755,125	1755,625	1755 —
Dm. occ.	149,70	149,69	149,70	149,71	149,65	149,70	149,72	149,71	149,76	149,70

Media dei titoli del 27 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	58,95
Id. 5 % 1935	91,75
Redimibile 3,50 % 1934	81,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,75
Id. 5 % 1936	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	83 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,865
1 dollaro Can.	625,787
1 Fr. Sv. lib.	145,82
1 Kr. Dan.	90,75
1 Kr. Norv.	87,695
1 Kr. Sv.	120,735
1 Fol.	165,035
1 Fr. bel.	12,581
100 Fr. Fr.	178,60
1 Fr. Sv. acc.	143,37
1 Lst.	1755 —
1 Marco ger.	149,715

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1956

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1956 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1955 AL 31 GENNAIO 1956			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.137.774		1.129.084	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	80.705		332.093	
Totale		1.218.479		1.461.177
In conto movimento di capitali – competenza	46.520		54.247	
In conto movimento di capitali – residui	10.468		45.548	
Totale		56.988		99.795
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.656.544		1.417.869	
Conti correnti	3.319.593		3.272.062	
Incassi da regolare	752.863		733.156	
Altre gestioni	1.839.720		1.613.542	
Totale		7.568.720		7.036.629
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	289		477	
Pagamenti da regolare	76.364		108.236	
Altri crediti	2.693.421		2.903.565	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	2.264		3.920	
Totale		2.772.338		3.016.198
Totale generale incassi e pagamenti		11.618.883		11.613.799
Fondo di cassa al 31 gennaio 1956		—		5.084
Totale a pareggio		11.618.883		11.618.883

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 GENNAIO 1956 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		5.084	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	249		
Pagamenti da regolare	99.942		
Altri crediti	485.865		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	20.863		
Totale crediti		606.919	
In complesso			612.003
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.888.663		
Conti correnti	396.572		
Incassi da regolare	58.576		
Altre gestioni	391.974		
Totale debiti			3.735.785
Situazione del Tesoro (passività)			3.123.782

Circolazione di Stato al 31 gennaio 1956		
metallica	L.	11.996 —
cartacea	»	43.004 —
	L.	55.000 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(786)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1956
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.130.436,52
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		8.465.814.150,09
Portafoglio su piazze italiane	»		329.469.018.616,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		76.003.616,45
Anticipazioni	»		73.858.697.237,50
Disponibilità in divisa all'estero	»		69.662.132.037,85
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		57.958.594.120,77
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		774.243.806.650,66
Partite varie	»		3.491.142.793,69
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		174.850.006.961,17
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		360.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		12.871.746.492,68
Spese	»		1.128.525.312,13
	L.		2.436.915.246.396,99
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.477.590.282.867,09
	L.		5.914.505.529.264,08
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.937.628,42
TOTALE GENERALE	L.		5.914.538.466.892,50

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.547.308.675.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.487.309.179,96
Depositi in conto corrente liberi	»		71.019.186.784,85
Conti correnti vincolati	»		645.125.019.535,78
Creditori diversi	»		134.347.880.906,57
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	73.056.149.474,70	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	50.563.686.583,98	22.492.462.890,72
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		340.041.373,66
Rendite del corrente esercizio	»		1.153.593.345,45
	L.		2.434.274.169.516,99
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.373.458.329 —	
Fondo di riserva straordinario	»	967.618.551 —	2.641.076.880 —
	L.		2.436.915.246.396,99
Depositanti	»		3.477.590.282.867,09
	L.		5.914.505.529.264,08
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.937.628,42
TOTALE GENERALE	L.		5.914.538.466.892,50

(785)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria degli idonei e nomina dei vincitori del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto Ministeriale 22 febbraio 1955.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1955, registro n. 58, foglio n. 13, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1955;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore all'idoneità:

1. Acutis Bernardo Cesare Maria	punti	128,6
2. Franchetti Pardo Giorgio	»	127
3. Avitabile Giuseppe	»	121,8
4. Romano Alessandro	»	120,6
5. Di Lorenzo Giulio Cesare	»	117,4
6. Stea Antonini Giorgio	»	117
7. Attolico Bartolomeo	»	116,2
8. Taliani Corrado	»	115,2
9. Toffano Umberto	»	114,6
10. Pietromarchi Antonello	»	113.6
11. Gentile Francesco Carlo	»	113
12. Rinaldi Pietro	»	110
13. Calamia Pietro	»	109,2
14. Tarony Paolo	»	104,2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Registro n. 66 *Esteri, foglio n.* 37. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1955, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica bandito con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1955, registro n. 58, foglio n. 13, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1955, n. 69;

Visto l'art. 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, concernente la riforma della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati volontari nella carriera diplomatica a decorrere dal 16 dicembre 1955 e nell'ordine seguente:

Acutis Bernardo Cesare Maria;
Franchetti Pardo Giorgio;
Avitabile Giuseppe;
Romano Alessandro;
Di Lorenzo Giulio Cesare;
Stea Antonini Giorgio;
Attolico Bartolomeo;
Taliani Corrado;
Toffano Umberto;
Pietromarchi Antonello;
Gentile Francesco Carlo;
Rinaldi Pietro.

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 40.000 pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1956
Registro n. 67 *Esteri, foglio n.* 94. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1955, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica bandito con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1955, registro n. 58, foglio n. 13 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, in corso di registrazione, con il quale i vincitori del concorso predetto sono stati nominati volontari nella carriera diplomatica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che dà facoltà all'Amministrazione di assegnare ai concorrenti posti disponibili nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso;

Riconosciuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Decreta:

I concorrenti Calamia Pietro e Tarony Paolo sono nominati volontari nella carriera diplomatica a decorrere dal 16 dicembre 1955, prendendo posto nell'ordine indicato dopo il pari grado Rinaldi Pietro.

Ai suddetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 40.000 pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1956
Registro n. 67 *Esteri, foglio n.* 121. — BARNABA

(773)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1956-57.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà, qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;

g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1956-57.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1º novembre 1950 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e della Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. 4ª) non più tardi del 15 maggio 1956. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina)

il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso;

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampe con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1955-56.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altre borse di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione 4ª), a pena di decadenza, i seguenti documenti

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

(774)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi di farmacie vacanti nella provincia di Palermo (Rettifiche)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1955, n. 103941, con il quale sono state approvate le graduatorie relative alle sedi di farmacie vacanti messe a concorso con decreto prefettizio 6 giugno 1954, n. 49428;

Visto il decreto di pari data, n. 8201, con il quale sono state apportate delle rettifiche alla graduatoria generale, in base ad errori materiali riscontrati nella stessa;

Ritenuto necessario procedere in conseguenza alle rettifiche del caso nelle graduatorie per le singole sedi messe a concorso;

Decreta:

Alle graduatorie per le farmacie messe a concorso col bando di cui in narrativa, approvate con decreto prefettizio 25 ottobre 1955, n. 103941, vengono apportate le seguenti rettifiche:

1. *Sede unica di Trappeto*:
Vaccaro G. Cesare al 7° posto con punti 57,074 su 150.
2. *Sede di Campofelice di Fitalia*:
Vaccaro Carmela al 14° posto con punti 53,70 su 150.
3. *Sede di Campofiorito*:
Vaccaro G. Cesare al 6° posto con punti 57,074 su 150.
4. *Sede di Cefalà Diana*:
Vaccaro G. Cesare al 6° posto con punti 57,074 su 150.
5. *Sede di Giardinello*:
Vaccaro G. Cesare all'8° posto con punti 57,074 su 150.
6. *Sede di Godrano*:
Vaccaro G. Cesare al 6° posto con punti 57,074 su 150.
7. *Sede di Misilmeri*:
Vaccaro G. Cesare al 13° posto con punti 57,074 su 150.
Vaccaro Carmela al 26° posto con punti 53,70 su 150.
8. *Sede di Monreale (Pioppo)*:
Vaccaro G. Cesare al 9° posto con punti 57,074 su 150.
Vaccaro Carmela al 18° posto con punti 53,70 su 150.
9. *Sede Di Monreale (già Damiani)*:
Vaccaro G. Cesare al 16° posto con punti 57,074 su 150.
Vaccaro Carmela al 29° posto con punti 53,70 su 150.
10. *Sede di Piana degli Albanesi (già Loncao)*:
Vaccaro G. Cesare al 10° posto con punti 57,074 su 150.
Vaccaro Carmela al 21° posto con punti 53,70 su 150.
11. *Sede di Petralia Soprana (3ª sede)*:
Vaccaro G. Cesare al 7° posto con punti 57,074 su 150.
12. *Sede di Petralia Soprana (4ª sede)*:
Vaccaro G. Cesare al 7° posto con punti 57,074 su 150.

Palermo, addì 28 gennaio 1956

Il prefetto: Migliore

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1955, n. 103942, con il quale è stata approvata la graduatoria generale degli aspiranti al concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti, indetto con decreto prefettizio 6 giugno 1954, n. 49428;

Rilevato che nella compilazione della predetta graduatoria si è incorso nei seguenti errori materiali;

1) Mosca dott. Vincenzo, terzo classificato, sono stati attribuiti punti 80,934 anzichè punti 79,734 come risulta dai verbali n. 19 del 7 luglio 1955 e n. 26 del 28 luglio 1955 della Commissione giudicatrice;

2) Vaccaro dott.ssa Carmela, classificata al sedicesimo posto con punti 57,074, anzichè al ventinovesimo posto con punti 53,70, quanti attribuiti alla stessa dalla Commissione giudicatrice, come da verbale n. 24 del 18 luglio 1955;

3) Vaccaro dott. G. Cesare classificato al ventinovesimo posto con punti 53,70 anzichè al sedicesimo posto con punti 57,074, quanti attribuiti allo stesso dalla Commissione giudicatrice, come da verbale n. 24 del 18 luglio 1955;

Ritenuto necessario procedere in conseguenza alle rettifiche della graduatoria approvata con il succitato decreto prefettizio;

Decreta:

La graduatoria generale degli aspiranti all'assegnazione di farmacie vacanti nella provincia di Palermo, di cui al decreto prefettizio 25 ottobre 1955, n. 103942, viene così rettificata:

3° classificato Mosca dott. Vincenzo, I categoria punti 40; II categoria punti 38,734; III categoria punti 1; totale punteggio complessivo punti 79,734;

16° classificato Vaccaro dott. G. Cesare, I categoria punti 50; II categoria punti —; III categoria punti 7,074; totale punteggio complessivo punti 57,074;

29° classificato Vaccaro dott.ssa Carmela, I categoria punti 45; II categoria punti 8,70; III categoria punti —; totale punteggio complessivo punti 53,70.

Palermo, addì 28 gennaio 1956

Il prefetto: Migliore

(770)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.